

Rg 857/2022  
Leet. 2030/22



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**GIUDICE DI PACE DI PALERMO**  
**SEZIONE 3 CIVILE**

Il giudice  
Antonino Lazzara

ha pronunciato questa

**SENTENZA**

**Nella causa promossa da**

Sicily By Car s.p.a. in persona del legale rappresentante  
pro-tempore, con l'Avvocatessa Valentina Carra e  
l'Avvocato Valerio Calogero Scimemi

**Contro**

Agenzia delle entrate Riscossione in persona del legale  
rappresentante pro-tempore con la propria dipendente,  
quale Procuratrice, Farace Elena Maria.

L

Comune di Agrigento in persona del Sindaco pro-tempore con l'Ispettore Capo di P.M. Manno Maurizio.

Comune di Cattolica Eraclea in persona del Sindaco pro-tempore (contumace).

Comune di Ascoli Piceno in persona del Sindaco pro-tempore.

Comune di Bergamo in persona del Sindaco pro-tempore, con gli Avvocati d'istituto Silvia Mangili e Vito Gritti.

Prefettura di Salerno in persona del Prefetto pro-tempore (contumace).

Comune di Modena in persona del Sindaco pro-tempore, con i Civici Avvocati Stefano Maini e Giacomo Zaccaria.

Roma Capitale -Comune di Roma- in persona del Sindaco pro-tempore, col funzionario delegato Daffinà Luca.

Comune di Comabbio in persona del Sindaco pro-tempore (contumace).



Amministrazione Provinciale di Brescia (contumace).

Comune di Genova con la Civica Avvocata Maria Rita

Bracuto.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

estruso ex art. 132 comma 1 n.4 C.p.c. nel testo  
sostituito dall'art.45 n.17 della L. 18.06.09 n.69.

### **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

come da note scritte dei Comuni di Agrigento, Bergamo  
e Genova

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

redatti ex art. 118 delle Disp.ni d'At.ne del C.p.c. come  
modificato dall'art.52 n.5 della L. 18.06.09 n.69.

In via pregiudiziale allo scrutinio del merito è anzitutto a  
dirsi della costituzione in giudizio rituale -o non- delle  
parti convenute.

Devesi subito rilevare, in proposito, che l'opposto Ente  
Autarchico Territoriale di Agrigento ha ritenuto effettuare  
tale adempimento non mediante deposito presso la



Cancelleria e nemmeno a mezzo posta, bensì mediante e-mail:

ora, posto che tale modalità costitutiva non è praticabile dinanzi l'ufficio destinatario, la scelta si rivela errata e dunque improduttiva degli effetti giuridici che le sarebbero proprii, invece, in diversa ipotesi.

Ed invero, posto che avanti questo ufficio non è ancora in essere la gestionale del processo civile telematico, (PCT), nemmeno ove la detta scrittura fosse stata inviata a mezzo p.e.c. (e non p.e.o.) avrebbe potuto venire considerata ammissibile.

Peraltro ed infine, è a dirsi che anche il Supremo Collegio ha avuto occasione di prendere posizione in argomento: in proposito ha evidenziato come (...) "anche il deposito degli atti dinanzi gli uffici del Giudice di pace non può avvenire mediante posta elettronica certificata o mediante invio di raccomandata online ai server delle Poste Italiane, non essendo per tali uffici intervenuta la



normativa ministeriale previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione” (Cass. 29.9.2020, n. 20575).

Ciò posto, a fini di completezza motivazionale devesi altresì considerare la rilevanza del valore della domanda, che dev'essere unitariamente inteso anche se nella specie diversi sarebbero i titoli esecutivi sui quali si fonda la pretesa creditoria (vantata dai convenuti Enti impositori e, con riferimento alla loro esazione, dall'altresì evocato agente della Riscossione).

Ed invero, posto che l'oggetto dell'istanza inerisce l'intero contenuto debitorio della cartella di pagamento gravata e non trattandosi, infatti, di tanti giudizi quanti sarebbero i titoli dai quali deriverebbero le poste debitorie, non si rinviene ragione giuridica alcuna per potersi frazionare la domanda, attribuendola per ciascun convenuto al valore del proprio asserto credito.

L

Ciò spiegato, assume correlato rilievo il fatto che tanto il Comune di Agrigento, quanto l'Agente della riscossione abbiano ritenuto costituirsi di persona:

ne deriva, giusta l'applicazione dell'art. 82 c.p.c., il quale stabilisce il limite del valore oltre il quale tale tipologia costitutiva non è più consentita e, peraltro, anche in ragione del fatto che entrambi (a differenza del Comune di Roma -Roma Capitale-, ulteriore soggetto convenuto) non hanno ritenuto nemmeno chiedere di essere autorizzati ex art. 82 c.p.c., 1° cpv., a stare in giudizio di persona, il permanere della loro estraneità al giudizio.

Ancora in via pregiudiziale, devesi dichiarare la contumacia del convenuto Comune di Ascoli Piceno in persona del Sindaco pro-tempore, ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi (a meno di una missiva e-mail p.e.o., con allegati documenti, inviata da tale Avvocatessa Lucia Iacoboni:



in proposito tale trasmissione, però, risulta effettuata dall'indicata Avvocata senza che in Suo favore risulti sia stato rilasciato mandato alcuno, ovvero alcuna Procura ad Litem dal convenuto Ente Autarchico Territoriale.

Peraltro, da essa Avvocata non risulta depositato alcun atto di costituzione in giudizio.

Ciò posto, ancora in via preliminare devesi dare atto, invece, dell'intervenuto rituale e tempestivo deposito, da parte attrice, delle proprie note scritte.

Tanto posto in anteprema al merito della controversia, in riferimento ad esso ultimo valga quanto segue.

La domanda è fondata e va accolta.

Ed invero, la società attrice contesta il contenuto impositivo della cartella di pagamento di che trattasi, la quale fa capo a delle sanzioni am.ve pecuniarie irrogate da appartenenti ai vari Enti Aut.ci Territ.li volta a volta in indirizzo, n.q. di Enti Impositori:



essa istante contesta tale contenuto, con riferimento alla conseguente possibilità per i propri asserti creditori di procedere esecutivamente sul suo patrimonio, latamente inteso, al fine di vedere soddisfatto il proprio asserto diritto di credito.

Tale impostazione della domanda ne consente la sussunzione sotto le specie dell'art. 615 c.p.c., comma 1, anche per quanto di qui a poco e con tutte le conseguenze del caso in termini di tempestività e corretta individuazione del *petitum* immediato.

In proposito, è ulteriormente a dirsi:

ess'attrice, a fondamento di tale lagnanza spiega anzitutto che nella specie alcuna esecuzione (mobiliare o diversa) possa venire utilmente intrapresa dai predetti, in ragione del fatto che alcun titolo sarebbe venuto ad esistenza.

L'osservazione si palesa condivisibile.



Ed invero, posto che trattasi della violazione di norme del D. Lgs. 30.04.92 n.285 alle quali è seguita l'irrogazione dell'epigrafate sanzioni, la peculiarità del caso di specie risiede nel fatto della loro commissione mediante veicoli che erano stati concessi in locazione senza conducente dalla persona giuridica qui attrice, ai soggetti volta a volta indicati quali locatari.

Ciò posto, devesi considerare l'ulteriore fatto per il quale risulta che la società locatrice abbia comunicato, all'organo accertatore della violazione volta a volta legittimato a riceverla, il nominativo del soggetto -volta a volta- locatario del veicolo:

e ciò in applicazione dell'art. 196 di esso D. Lgs. 30.04.92 n.285.

Ora, poiché questo è l'obbligo normativamente tipizzato dalla codificazione in parola, devesi linearmente convenire con quanto in proposito statuito dal Supremo Collegio con la decisione n. 10833/20:



mediante quest'ultima è stata posta l'equivalenza tra l'effettuazione di essa comunicazione e la correlata conseguenza, per la quale il verbale di accertamento di violazione (vav) volta a volta notificato è rimasto inidoneo a mantenere l'attitudine (nei suoi confronti) ad acquisire l'efficacia di titolo esecutivo.

Da tale ricostruzione della fattispecie sfocia una prima conseguenza, data dal fatto che per tal modo la (qui) attrice rimane legittimamente indifferente alla sorte dei vav di cui all'impugnata cartella:

essa, infatti, non possiede la legittimazione ad impugnarli, per carenza di quell'interesse formalizzato nell'art. 100 c.p.c..

Da tale considerazione ne deriva un'altra, speculare: poiché non sussiste la detta facultas agendi in ragione del mancato venire ad esistenza del titolo nei confronti dell'istante, quest'ultima nemmeno può dirsi legittimata passivamente, per la medesima giuridica ragione, a



resistere all'eventuale azione che fosse (o fosse stata) incoata nei suoi confronti al fine di procedere in via esecutiva contro di essa.

E dunque, in conclusione *in punctum*, l'attrice non avrebbe potuto (e non può) impugnare il vav, poiché priva d'interesse qualificato.

Ed invero, in quanto giuridicamente aliena alla violazione, commessa e contestata al soggetto locatario od all'effettivo trasgressore, il vav, sotto la condizione di cui sopra fatto cenno, non può acquisire nei suoi confronti l'efficacia del titolo esecutivo:

e dunque, essa nemmeno potrà venire ritenuta legittimamente chiamata ad opporsi alla *vis esecutiva* impegnata verso di lei.

La detta esecuzione forzata, infatti, poiché priva a monte dell'indispensabile titolo esecutivo, mai potrebbe venire utilmente esercitata nei suoi confronti dall'avente diritto, proprio perché alcun diritto, in proposito, sussisterebbe.



Tale strutturazione delle facoltà processuali sussistenti in capo all'opponente, che da contezza della giustezza della scelta del tipo di azione da essa prescelto (che fa capo anche al necessario accertamento dell'eventuale originaria inesistenza o sopravvenuta caducazione del titolo, entrambe determinanti l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto retroattivo) -Cass. Civ. n.22430/04-, apre la via allo scrutinio dell'eccezione procedurale, pregiudiziale, mossa dal convenuto Comune emiliano-romagnolo ed inerente l'asserita incompetenza per territorio del decidente.

Premesso in proposito che ragioni di ordine sistemico, nascenti dalla necessità della corretta qualificazione della domanda, conducono a scrutinare ora anziché allora la pregiudiziale territoriale, è a dirsi: essa è priva di fondamento.

Ed invero, proprio l'art. 615 c.p.c., comma 1, la cui applicazione è stata invocata da parte attrice, stabilisce



che nell'ipotesi di contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, ove questa non sia ancora iniziata si possa proporre l'opposizione al precetto avanti il giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27 c.p.c.: posto che nella specie l'atto gravato è dato dalla richiamata cartella di pagamento, risulta ormai notorio che essendo quest'ultima composta da tutti gli elementi atti a che il soggetto debitore riceva compiuta contezza della mancata soluzione della obbligazione pecuniaria su di sé gravante, essa è dunque munita della medesima valenza dell'atto di precetto.

Plurima giurisprudenza nomofilattica in thema, dalla quale -allo stato- non si rinvergono giuridiche ragioni per discostarsi (ex plurimis Cass. Civ. 25538/06 e Cass. Civ. Sez. 1 n. 16997/06), consente di ritenere competente quel decidente, che a ciò risulti in applicazione del criterio di cui alla norma epigrafata.



E dunque, specificamente ai sensi dell'articolo 27, comma 1, c.p.c., per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli articoli 615 e 619, è competente il giudice del luogo dell'esecuzione, cioè quello del luogo ove si trovino cose del debitore utilmente acquisibili.

Ciò spiegato, in ragione della correlata produzione documentale attorea devesi ritenere che nel caso di specie tale luogo debba venire individuato proprio all'interno del circondario panormita:

quivi, infatti, la società attrice possiede i propri beni, quali quelli che potrebbero divenire oggetto di esecuzione forzata.

Tanto spiegato anche in forma di cornice allo scrutinio del pieno merito della controversia, con riferimento a quest'ultimo la compiuta applicazione attorea del richiamato art. 196, conduce a ritenere che l'istante non sia avvinta dal vincolo della solidarietà passiva con il



soggetto trasgressore, responsabile di violazioni poste in essere mediante l'utilizzo di veicoli da quest'ultimo ottenuti mediante contratto di locazione senza conducente, da potere dell'attrice:

Data dunque la sussistenza dell'epigrafata comunicazione, valga quanto segue:

il riferimento è al correlato filone nomofilattico (Cass. n. 10833/20), mediante il quale viene operato un *overruling* rispetto alla risalente decisione n. 16717/04, a tenore della quale l'unica forma di responsabilità nelle ipotesi di noleggio di autovettura senza conducente, è quella che nasce dalla solidale unione ritenuta sussistente tra il soggetto locatario e l'autore della violazione.

In buona sostanza, dunque, non si rinveniva -né si rinviene- alcuna ragione atta ad ipotizzare una corresponsabilità del soggetto proprietario-locatore il quale, dunque, ove abbia ottemperato all'onere su di sé gravante, finalizzato alla comunicazione delle generalità



di quei soggetti volta a volta locatari degli autoveicoli, dovrà venire ritenuto esente da qualsivoglia responsabilità in ordine alla violazione codicistica contestata.

Egli, infatti, nella valenza del combinato disposto tra gli articoli 196, comma 1, ed 84, del richiamato D. Lgs., nonché in applicazione del principio di stretta legalità delle sanzioni amministrative, il quale costituisce il concetto ispiratore dell'ermeneutica delle relative disposizioni, non ha avuto la materiale disponibilità del veicolo mediante il quale essa sarebbe stata commessa: è dunque la strutturazione che lo stesso Legislatore ha impresso all'art. 196 a dare contezza espressa del fatto che nell'ipotesi di noleggio di veicoli senza conducente, solidalmente obbligato con l'effettivo trasgressore è soltanto il soggetto locatario, noleggiatore, ma non anche il soggetto noleggiante.



Ed invero, nel mentre la prima parte del primo comma della norma in vaglio rimane dedicata ad ipotesi di carattere generale, la seconda deriva proprio verso la normazione di violazioni commesse mediante l'utilizzo di un veicolo dato a noleggio.

Ne consegue, (Cass. Civ n. 16717/04) che ove il soggetto noleggiante abbia provveduto ad effettuare la comunicazione a chi di competenza, ai sensi dell'articolo 386 del d.P.R. 16.12.92 n. 495, a ciò conseguirà il suo esonero da qualsivoglia attribuzione di responsabilità inerente la violazione in oggetto.

E d'altronde, posto che il plurimamente richiamato art. 196 stabilisce che nelle ipotesi quale quella che ci occupa, di cui all'articolo 84, sia il locatario anziché il proprietario a dover rispondere in solido con l'autore della violazione, non può non venire in considerazione il fatto che l'art.1, comma 1, lett. g - ter) del D.L. n. 121/21 sia norma d'interpretazione autentica della seconda



parte del comma 1 di esso art. 196, con la conseguente efficacia retroattiva dell'ermeneusi.

Le spese seguono la succumbenza e, liquidate ex art. 13 c. 6 della L. n. 247/2012 ed art.li 2, 3, 4 e 5 di cui ai DD. M. giustizia n.55/2014 e n.37/2018, vengono date come in dispositivo.

**P.Q.M.**

**IL GIUDICE**

Dichiara la giuridica inefficacia della cartella di pagamento n. 021 2019 00062259 27.

Condanna in solido i comuni di Bergamo, Modena e Genova in persona dei rispettivi Sindaci pro-tempore alla refusione delle spese di lite.

Ne liquida l'importo in € 1.770, di cui € 270 per anticipazioni, oltre accessori ed oneri di legge.

Palermo, li 13.7.22

Ufficio del Giudice di Pace di Palermo  
Depositato in cancelleria

il 20/07/2022

Il Cancelliere  
Antonella Tipa

Il giudice  
Antonino Lazzara

